

**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

**ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA**

PREMESSO CHE

- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di LUCCA è ente pubblico non economico, tenuto pertanto per i propri acquisti di lavori, servizi e forniture, all'applicazione del d.lgs. 50/2016;
- l'Ordine è dotato del *Regolamento di amministrazione e contabilità*, approvato con deliberazione del 20.01.2020;
- l'adozione di un apposito Regolamento, redatto in conformità all'art. 36 d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è opportuna per gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D. L. 16 luglio 2020, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, al fine di incentivare gli investimenti e far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria globale COVID-19; per gli acquisti il cui atto di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2021 ha introdotto disposizioni di semplificazione, in deroga all'art. 36 d.lgs. 50/2016;
- è pertanto opportuno adottare apposita disciplina regolamentare per gli acquisti sotto soglia sia con riferimento al regime "ordinario" che con riferimento a tale fase emergenziale ed alle relative disposizioni derogatorie;

delibera

- di approvare l'allegato **Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi**, contenente la disciplina per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi ex art. 36 d.lgs. 50/2016 (regime ordinario) e la disciplina per i medesimi acquisti sotto soglia ex art. 1 D. L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 (regime emergenziale);

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sommario

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 – EX ART. 1 D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

Titolo I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2-PRINCIPI GENERALI

ART. 3 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 4 DIVIETO DI ARTIFICIOSO FAZIONAMENTO

ART. 5-PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 6 FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE

Titolo II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 INDAGINI DI MERCATO

ART. 8 REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

ART. 10 FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE

ART. 11- NORMA DI RINVIO

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, regolati dal D.L. 76/2020 come convertito nella L.120/2020

2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca, sono:

a) € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (Enti pubblici non economici);

b) € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

c) € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e altri specificati per i servizi elencati all'allegato IX del Codice. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 35 del Codice

come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli acquisti non soggetti al d.lgs. 50/2016.

ART. 2- PRINCIPI GENERALI

1. Nelle procedure relative agli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine si conforma ai seguenti principi:

a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) efficacia, che implica congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) tempestività, che impone di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) correttezza, che richiede una condotta improntata a lealtà e buona fede, sia nella fase della selezione che in quella dell'esecuzione;

e) concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori potenzialmente interessati;

f) non discriminazione e parità di trattamento, che impongono una valutazione imparziale delle offerte e l'eliminazione di ingiustificati ostacoli alla partecipazione;

g) trasparenza e pubblicità, che implicano un accesso rapido e agevole alle informazioni

relative alle procedure di affidamento e rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

- h) proporzionalità, che impone l'adeguatezza dell'azione rispetto alla finalità e all'entità dell'affidamento, favorendo la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
- i) di rotazione, nei termini di cui al successivo art. 3;
- j) di sostenibilità energetica e ambientale, con applicazione dei criteri ambientali minimi ove adottati dal Ministero competente nei settori oggetto di affidamento;
- k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate.

ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

~~1.~~ Il principio di rotazione prevede di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di affidamenti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.

2. Esso si applica, con riferimento agli affidamenti e agli inviti,

- all'interno del medesimo settore merceologico di forniture, servizi e lavori, e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita al successivo art. 6 per forniture e servizi.

3. Il principio non si applica:

- in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;

- per acquisti di importo inferiore a 5.000,00;

- in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento ad unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura;

- in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvito alla nuova procedura:

a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);

b) stretta complementarietà con pregressi incarichi già espletati con elevato grado di soddisfazione per l'Ordine, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per l'Ordine ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

Le motivazioni sopra esposte sono supportate dalle recenti Sentenze del Consiglio di Stato, esempio quella che specifica che l'esclusione del gestore uscente o invitato precedentemente non sempre risponde all'interesse pubblico (TAR Brescia 9.3.2020 n. 209)

ART. 4 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016.
2. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

1. In conformità all'art. 36 d.lgs. 50/2016, per gli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine applica le seguenti procedure:

Tipologia	Valore	Tipo di procedimento
Lavori, servizi e forniture	< 40.000	affidamento diretto
lavori	≥ 40.000 e < 150.000	affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi di operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
servizi e forniture	≥ 40.000 e < soglia comunitaria	affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 preventivi di operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 150.000 e < 350.000	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 10 operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 350.000 e < 1.000.000	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 15 operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 1.000.000 sino a soglia comunitaria	procedura aperta

2. Resta ferma la facoltà, previa disposizione dell'organo competente ai sensi del successivo art. 9, comma 2, di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché alle procedure ordinarie delineate dal d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti sopra soglia. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9, del medesimo d.lgs.

3. Entro i rispettivi limiti di importo, l'affidamento diretto, le procedure negoziate e la procedura aperta di cui al comma 1 possono avere ad oggetto accordi quadro.

ART. 6 - FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE.

1. In caso di acquisti di forniture o servizi ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico, considerata la natura ed entità degli acquisti di regola effettuati dall'Ordine, il principio di rotazione di cui al precedente art. 3 si applica all'interno delle seguenti fasce di valore:

a) $\geq 5.000,00$ e $< 20.000,00$;

b) $\geq 20.000,00$ e $< 40.000,00$;

c) $\geq 40.000,00$ sino alla soglia comunitaria.

Il principio della rotazione non si applica per le seguenti fasce di valore:

a) $< 5.000,00$

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 - INDAGINI DI MERCATO.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, l'Ordine può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

2. Per gli affidamenti diretti di importo non superiore ad € 20.000,00 il regime del controllo è semplificato. In particolare si può procedere alla stipula del contratto sulla base:

a) per importi fino a € 5.000,00:

-di autocertificazione dell'operatore di possesso dei requisiti generali e di quelli speciali ove previsti;

-di consultazione del Casellario ANAC;

-della verifica del DURC;

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisca per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) per importi oltre € 5.000,00 e non superiori ad € 20.000,00:

- oltre a quanto indicato alla lett. a), della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) d.lgs. 50/2016.

- Certificato di regolarità fiscale ex art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 si procede alla verifica di tutti i requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, oltre che di quelli speciali ove previsti.

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

1. Ogni procedura di acquisto viene avviata nell'ambito e nei limiti delle spese previste nel bilancio preventivo e dalla pianificazione dell'Ordine.

2. La decisione in ordine all'acquisto è di competenza:

- del **Consiglio** in caso di acquisti attinenti alla gestione straordinaria o non attuativi di atti di indirizzo e programmi, già deliberati dal Consiglio stesso, per importi superiori a 2.000,00,-

— del **Presidente e/o Tesoriere** in caso di acquisti attinenti alla gestione straordinaria o non attuativi di atti di indirizzo e programmi, già deliberati dal Consiglio stesso, per importi inferiori a 2.000,00;

- del **Presidente e/o Tesoriere** in caso di acquisti attinenti alla gestione ordinaria o attuativi di atti di indirizzo e programmi, già deliberati dal Consiglio e individuati nel Bilancio preventivo, per importi superiori a € 1.000,00

- del **RUP** in caso di acquisti attinenti alla gestione ordinaria o attuativi di atti di indirizzo e programmi, già deliberati dal Consiglio e individuati nel Bilancio preventivo, per importi inferiori a € 1.000,00

- del **RUP** con provvedimento sinteticamente motivato che determina le spese economali,

indifferibili e non programmabili di importo inferiore a € 1000,00 (spese economali dettagliate al comma 10 art.9)

3. Per gli acquisti di cui al comma 2 è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la relativa nomina è effettuata con lettera da esso controfirmata per accettazione e attestazione di assenza di conflitti di interesse.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, ove presenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti.

5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Ordine specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il RUP, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

6. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta o nella delibera o provvedimento di affidamento diretto con lettera commerciali.

7. Gli affidamenti diretti sono disposti mediante la deliberazione del Consiglio, secondo le competenze individuate ai sensi del comma 2, e dà atto:

- a) dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto;
- b) delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- c) dell'importo dell'affidamento e della sua convenienza (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
- d) della copertura contabile,
- e) dell'operatore selezionato;

8. Gli affidamenti diversi da quelli di cui al comma 7 sono avviati sempre mediante deliberazione del Consiglio e stabilisce e indica:

- f) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- g) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato);
- h) la copertura contabile;
- i) la procedura da seguire con sintetica indicazione delle ragioni;
- j) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Selezionato il fornitore, con deliberazione del Consiglio viene disposta l'aggiudicazione e affidato l'incarico o l'acquisto di servizi.

9. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 2000,00 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

10. Dettaglio delle **spese economali** effettuate per spese non programmabili e indifferibili di importo non superiore a € 1000,00:

- spese elettriche, idrauliche, telefoniche, dotazioni informatiche, falegnameria, ecc. e altre

voci straordinarie di manutenzione della sede classificate come spese generiche e indifferibili per il funzionamento ordinario della segreteria

- spese postali e valori bollati
- spese di cancelleria straordinarie e acquisti funzionali alla pulizia e funzionamento dei locali e degli strumenti tecnologici
- spese per la dispensa e acquisti minuti funzionali allo svolgimento di riunioni e incontri istituzionali, dei consigli dell'ordine e del consiglio di disciplina e dei tavoli di lavoro, classificate come spese generiche
- rimborsi ai Consiglieri per spese diverse da quelle fatturate, per le missioni compiute in nome e per conto dell'Ordine fuori dal territorio comunale ove è ubicata la sede.

ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE

1. I rapporti tra l'Ordine e l'Operatore affidatario saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.).
2. In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 40.000,00 euro, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri. Esso deve indicare almeno:
 - l'oggetto e parti stipulanti dell'affidamento,
 - l'importo dell'affidamento,
 - le modalità di esecuzione,
 - la durata,
 - il corrispettivo e le modalità di pagamento,
 - il Responsabile del procedimento,
 - risoluzione di diritto
 - controversie e foro competente
 - trattamento dei dati personali
 - Codice Smart CIG per la tracciabilità di cui all'art.3 legge 13.8.2010 n. 136

11. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine nella seduta consiliare del 31.01.2022